



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

Area Affari Generali

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail: segreteria@comune.pandino.cr.it



ENTE: 107708 PANDINO

COPIA

DELIBERAZIONE N° 23 del 18/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione pubblica

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE – IRPEF - ANNO 2016**

L'anno 2016, addì **DICIOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **21:00**, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

Num.	Cognome e Nome	Pres	Num	Cognome e Nome	Pres.
1	POLIG MARIA LUISE	si	8	CIRILLI MARCO	si
2	BOSSETTI ERIKA	si	9	ZANEBONI ERICA	si
3	POERIO GIUSEPPE	si	10	VANAZZI FRANCESCO	si
4	BERTAZZOLI CARLA	si	11	REDUZZI PAOLA	no
5	BONANOMI MASSIMO AMBROGIO	si	12	SAU FRANCESCA	si
6	CARPANI ANTONELLA	no	13	BONDIOLI FEDERICO	no
7	BOTTESINI MAURO	si			

TOTALE: Presenti 10 Assenti 3

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Giuliani dott. Enrico Maria che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – IRPEF - ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997, il quale prevede che i Comuni possono, con apposito regolamento, disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime d'imposta;

VISTA la legge n.449/1997 – Legge finanziaria 1998 – che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto un'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni relativo all'istituzione dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF;

RICHIAMATO in particolare il comma 3 dell'art.1 del citato D.Lgs., il quale prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, possano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in parola con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non possa eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art.1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

VISTO il D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con in modificazioni in Legge n. 214 del 22/12/2011, "manovra Monti", dove vengono previste delle modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF fra le quali viene precisato che gli scaglioni di reddito da utilizzare per la differenziazione delle aliquote sono quelli utilizzati per l'IRPEF;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n.269/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato fissato al 30/04/2016 ai sensi del Decreto Ministero Interno del 01 marzo 2016, e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.2007 con la quale veniva istituita l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche "IRPEF";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29.12.2008 di variazione al Regolamento Addizionale Comunale IRPEF;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 09.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata deliberata, per l'anno 2015, l'addizionale comunale all'Imposta sul

Reddito delle Persone Fisiche "IRPEF", nella misura dello 0,75 punti percentuali, con esenzione dall'applicazione dell'addizionale per i redditi imponibili inferiori oppure uguali ad € 12.000,00;

RITENUTO, per l'anno 2016, di confermare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF nella misura dello 0,75 punti in percentuale, con esenzione dall'applicazione dell'addizionale per i redditi imponibili inferiori oppure uguali ad € 12.000,00;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione magnetica conservata agli atti comunali ed al verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Sau, Vanazzi), resi ai sensi di legge

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2016, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – nella misura dello 0,75 punti in percentuale, con esenzione dall'applicazione dell'addizionale per i redditi imponibili inferiori oppure uguali ad € 12.000,00;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economie e delle Finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti dall'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'Art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione separata

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Sau, Vanazzi), resi ai sensi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

PUNTO 8

Sindaco

Conferma aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche Irpef, anno 2016. Espone sempre l'assessore Cirilli, prego.

Cirilli

Allora sostanzialmente l'addizionale Irpef è l'ultima imposta sulla quale le amministrazioni locali possono modulare il livello di servizi che poi trasferiscono sul proprio territorio, ma vale per il 2016 quanto esprimevo poc'anzi, nel senso che le aliquote sono bloccate e quindi per il 2016 è confermata l'aliquota dello 0,75%. Il gettito cambia perché il regolamento subisce alcune variazioni relativamente a quanto previsto direttamente dalla legge di stabilità del 2015. Il gettito che noi quest'anno abbiamo stimato è pari a € 840.000, nel 2015 abbiamo accertato € 836.000. Segnalo unicamente che c'è stato un certo calo del gettito atteso rispetto a quanto avevamo ipotizzato che genererà una certa quota di ruoli che dovranno essere verificati puntualmente.... Allora il gettito atteso su 2016 che trovate nella previsione di bilancio che avete già in mano è di € 840.000, mentre nel 2015 sono stati accertati € 836.000. Quindi, ripetiamo 0,75 punti percentuali e soglia di esenzione totale per i redditi imponibili inferiori o uguali a € 12.000.

Sindaco

Bene, ringrazio l'assessore Cirilli. S se ci sono interventi, se no poniamo in votazione.... Prego, Sau.

Sau

.... L'assessore dice che purtroppo quest'anno non possiamo toccarlo, perché molto probabilmente c'era l'intenzione di toccarlo, per cui maggiormente dico di no.

Vanazzi

Ovviamente anche la nostra posizione è negativa soprattutto per quanto riguarda le modalità di tutto il comparto addizionali comunali, ma soprattutto per come viene gestito questo discorso di aliquota che invece potrebbe avere alcuni benefici e alcuni sollievi da parte dell'impianto della tassazione locale che può essere rimodulata in alcuni aspetti; quindi le cifre sono intoccabili fino a un certo punto. L'assessore sa benissimo che alcune questioni possono essere rimodulate e probabilmente gli spazi ci sono anche, si tratta di andarli a cercare.

Sindaco

Pongo, quindi, in votazione il punto numero otto: "Conferma aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche Irpef, anno 2016." Chiedo di esprimere il proprio voto... Chiedo di votare anche l'immediata eseguibilità... Bene.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Polig Maria Luise

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuliani dott. Enrico Maria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La sopra estesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pandino, li 04/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuliani dott. Enrico Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pandino, li 14/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuliani dott. Enrico Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pandino, 04/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuliani dott. Enrico Maria